

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di marzo	pag. 2
Istruzioni operative per la decontribuzione Sud	pag. 7
Esonero contributivo per le assunzioni di donne nel biennio 2021-2022	pag. 11
Esonero contributivo per chi non richiede integrazioni salariali della Legge di Bilancio 2021	pag. 16
Ammortizzatori sociali per il 2021	pag. 19
Esonero versamento contributivo per aziende che non richiedono integrazioni salariali del Decreto Ristori	pag. 22
Ruolo della contrattazione collettiva per il lavoro intermittente	pag. 26
Conciliazione e arbitrato anche per società <i>in house</i>	pag. 27
Aspetti contributivi del divieto di licenziamento per COVID	pag. 28
Inquadramento previdenziale dei gruppi industriali	pag. 31
Limiti economici del <i>Temporary Framework</i>	pag. 32
Domanda <i>on line</i> di congedo per DAD	pag. 33
Settore sportivo: sospensione termini per adempimenti e versamenti	pag. 34
Proroga termini per pagamenti e accertamenti	pag. 36
Beni strumentali negli appalti e obblighi <i>ex articolo 17-bis</i> , D.Lgs. 241/1997	pag. 37
Lavoratori domestici: contribuzione 2021	pag. 39
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2021	pag. 40
Aliquote 2021 per iscritti alla Gestione Separata	pag. 43
Fissati i valori contributivi 2021 per artigiani e commercianti	pag. 44
Contributi volontari 2021 per lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi o parasubordinati	pag. 46

I formulari per l'ufficio paghe

Incarico CU 2021 lavoratori autonomi	pag. 57
--------------------------------------	---------

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

COVID-19: ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 il D.L. 15 del 23 febbraio 2021, che vieta fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa previsione non si estende alla zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Il Decreto, in vigore dal 24 febbraio 2021, ha anche ridefinito le caratteristiche delle 4 zone in cui può essere suddiviso il territorio nazionale, aggiungendo all'articolo 1, D.L. 33/2020, il comma 16-septies.

(D.L. 23/2/2021, n. 15, G.U. 23/2/2021, n. 45)

COVID-19: in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. 172/2020

È stata pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 la L. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 172 del 18 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 31 gennaio 2021.

(L. 29/1/2021, n. 6, G.U. 30/1/2021, n. 24)

Molestie sul luogo di lavoro: Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione OIL

È stata pubblicata sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2021 la L. 4 del 15 gennaio 2021, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

(L. 15/1/2021, n. 4, G.U. 26/1/2021, n. 20)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Fondo nuove competenze: aggiornate le *Faq* e nuova scadenza

L'Anpal, in data 11 febbraio 2021, ha aggiornato le *Faq* relative al Fondo nuove competenze: in particolare, sono state aggiornate le *Faq* n. 18 e n. 22, in tema di accordo collettivo e sindacale, ed è stata introdotta la nuova *Faq* n. 33, riguardante la compilazione delle tabelle dell'Allegato 1a e dell'Allegato 1b.

Sono anche stati recepiti i nuovi termini con proroga al 30 giugno 2021 della scadenza per la sottoscrizione degli accordi collettivi e per la presentazione della domanda.

(Anpal, *Faq*, aggiornamento 9/2/2021 e 17/2/2021)

Dal 1° marzo accesso ai servizi telematici dell'Agazia delle entrate solo con Spid, Cie e Cns

L'Agazia delle entrate, con comunicato stampa del 16 febbraio 2021, ha ricordato che dal 1° marzo 2021 Spid, Cie e Cns saranno le 3 chiavi che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell'Agazia. In linea con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), infatti, dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

(Agazia delle entrate, comunicato stampa, 16/2/2021)

Esonero contributivo agricoli autonomi: differimento pagamento in attesa di importo

L'Inps, nel messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021, in relazione al messaggio n. 103/2021, ha comunicato che, per i lavoratori autonomi agricoli che hanno beneficiato dell'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, viene ulteriormente differita la rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, con apposita news individuale nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", degli importi contributivi da versare e delle modalità di versamento.

(Inps, messaggio, 10/2/2021, n. 587)

Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l'anno 2021

L'Inps, con circolare n. 18 del 9 febbraio 2021, ha comunicato, relativamente all'anno 2021, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e ha illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

(Inps, circolare, 9/2/2021, n. 18)

Trattamento fiscale dei contributi COVID erogati dalla Regione a liberi professionisti e co.co.co.

L'Agazia delle entrate, con risposta a interpello n. 84 del 3 febbraio 2021, ha chiarito che, in applicazione dell'articolo 10-bis, Decreto Ristori, il *bonus* per far fronte alla crisi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data della presentazione dell'istanza, non va assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori.

Anche per i titolari di rapporti di collaborazione il *bonus* non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico è richiesto che anche i titolari di collaborazione coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 23.400 euro, abbiano un volume d'affari complessivo non superiore a 30.000 euro e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, e, pertanto, anche per costoro trova applicazione quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020.

(Agazia delle entrate, interpello, 3/2/2021, n. 84)

Giornalisti liberi professionisti: contributi 2021 alla Gestione separata Inpgi

L'Inpgi, con circolare n. 3 del 29 gennaio 2021, ha comunicato minimali e massimali retributivi e contributivi 2021 per i giornalisti che svolgono attività autonoma e sono iscritti alla Gestione separata Inpgi.

(Inpgi, circolare, 29/1/2021, n. 3)

Giornalisti co.co.co.: minimali e massimali 2021

L'Inpgi, con circolare n. 2 del 29 gennaio 2021, ha aggiornato l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, e che non risultano contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, e ha comunicato la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

(Inpgi, circolare, 29/1/2021, n. 2)

Giornalisti dipendenti: valori contributivi e retributivi 2021

L'Inpgi, con circolare n. 1 del 28 gennaio 2021, ha indicato minimali e massimali retributivi e contributivi dei giornalisti dipendenti relativi all'anno 2021.

(Inpgi, circolare, 28/1/2021, n. 1)

Sisma Ischia: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi

L'Inps, con messaggio n. 318 del 26 gennaio 2021, ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018-31 dicembre 2020, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Il messaggio fornisce anche, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento della contribuzione sospesa, in unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2021.

(Inps, messaggio, 26/1/2021, n. 318)

Fsba: regolarizzazione rimandata a gennaio 2022

Fsba, con comunicato stampa del 15 gennaio 2021, ha reso noto di aver posticipato il termine iniziale del regime di regolarizzazione contributiva del triennio di contribuzioni pregresse da gennaio 2021 a gennaio 2022.

(Fsba, comunicato stampa, 15/1/2021)

COVID-19: codice tributo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021, ha istituito il codice tributo "6918", denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 11/1/2021, n. 2/E)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: le istruzioni Inail**

L'Inail, con circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021, ha riepilogato le istruzioni in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, anche alla luce delle novità introdotte dalla L. 145/2018, ha riassunto quali sono i soggetti obbligati all'iscrizione e ha ribadito i concetti di nucleo familiare, ambito domestico e cura delle persone.

(Inail, circolare, 11/2/2021, n. 6)

Nona procedura di salvaguardia: le istruzioni dell'Ispettorato

L'INL, con nota n. 860 del 5 febbraio 2021, ha fornito indicazioni sulla nona procedura di salvaguardia ex L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) - Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l'esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici - fasi e modalità operative - Schema di istanza e dichiarazioni sostitutive di certificazione.

La circolare affronta i seguenti aspetti:

- costituzione Commissioni presso gli ITL per l'esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici;
- fasi e modalità operative;
- schema di istanza e dichiarazioni sostitutive di certificazione.

(INL, nota, 5/2/2021, n. 860)

L'indennità di richiamo alle armi non spetta ai volontari della Croce Rossa Italiana

L'Inps, con circolare n. 13 del 5 febbraio 2021, ha precisato che per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l'associazione della Croce Rossa italiana non è prevista l'indennità di cui alla L. 653/1940, poiché l'associazione, non essendo un ente di diritto pubblico, non è assimilabile alle Forze armate e alla Polizia di Stato.

(Inps, circolare, 5/2/2021, n. 13)

Recupero integrità psico-fisica: ampliate le specialità farmaceutiche e i dispositivi medici rimborsabili

L'Inail, con circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, ha dettato la disciplina ricognitiva delle prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici e ha comunicato l'ampliamento dell'elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili.

(Inail, circolare, 4/2/2021, n. 5)

Comunicazione di infortunio e malattia professionale: aggiornati i servizi on line

L'Inail, con avviso del 2 febbraio 2021, ha comunicato che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi on line (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori: rider, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.

I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file "Cronologia delle versioni" di ciascun servizio on line presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.

(Inail, avviso, 2/2/2021)

Fondi di solidarietà credito, riscossione e barcaioli: pagamento diretto dell'assegno ordinario

L'Inps, con messaggio n. 376 del 28 gennaio 2021, ha fornito le istruzioni operative e contabili per consentire alle Strutture territorialmente competenti il pagamento diretto del conguaglio dell'assegno ordinario in relazione, rispettivamente, al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, al Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Le aziende interessate, che abbiano in corso processi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa relativi alle causali previste in materia di Cig o Cigs, dopo aver inoltrato la domanda alla

Struttura territorialmente competente, devono inviare anche il modello SR41, nella versione semplificata di cui al messaggio Inps n. 1508/2020, attraverso il servizio dedicato.

(Inps, messaggio, 28/1/2021, n. 376)

COVID-19: sostegno al reddito per lavoratori in permanenza domiciliare

L'Inps, con messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, ha offerto chiarimenti sulla tutela, prevista dal D.L. 104/2020, per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in conseguenza dell'emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche competenti prima dell'entrata in vigore della norma.

I datori di lavoro operanti esclusivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività lavorativa anche a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di Cigo, Cigd, assegno ordinario e Cisoa con specifica causale "Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare", per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. A questo particolare trattamento di integrazione salariale sono ammessi esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste per l'emergenza da COVID-19.

L'Istituto indica le modalità di presentazione delle domande e le istruzioni operative e contabili.

(Inps, messaggio, 25/1/2021, n. 304)

Handling aeroportuale: calcolo anzianità per Cigs

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, ha offerto chiarimenti sulla possibilità che una società del settore aeroportuale *handling* ottenga l'estensione della Cigs, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell'aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel Ccnl Trasporto aereo - parte speciale *Handlers*.

Il Ministero precisa che, ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 148/2015, per il settore dell'*handling* aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell'appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale tale attività è stata espletata e, dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico know-how maturato presso l'appaltatore uscente. Una diversa interpretazione della disposizione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 22/1/2021, n. 1)

SALUTE E SICUREZZA

Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico

L'Inail, con nota n. 275 del 1° febbraio 2021, ha reso noto che dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio on line "Registro esposizione".

(Inail, nota, 1/2/2021, n. 275)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DECONTRIBUZIONE SUD

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, che spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione Europea. L'intensità della misura diminuisce nel tempo: in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Le Regioni che rientrano nel beneficio sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In tali Regioni deve essere ubicata la sede di lavoro, intesa quale unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Con la circolare n. 33/2021, l'Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali limitatamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, oggetto di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Sono presenti anche le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive. Per quanto attiene l'esonero relativo al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione.

Si ricorda, altresì, che, con messaggio n. 728/2021, l'Inps ha sospeso gli effetti del proprio messaggio n. 72/2021 (avente ad oggetto l'esonero decontribuzione Sud del D.L. 104/2020, in relazione, in particolare, alla sua applicabilità sulla tredicesima mensilità limitatamente ai 3 ratei maturati nel periodo ottobre-dicembre 2020), alla luce del decreto 876/2021 del TAR del Lazio, in attesa della pronuncia definitiva.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione, quali gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale, gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione, le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel Registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici. Inoltre, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario.

Dato che il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle Regioni summenzionate, nelle ipotesi di datore di lavoro titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente

con la sede legale in Regioni non oggetto di decontribuzione, ma con una o più unità operative ubicate nelle suddette Regioni, è necessario che l'Inps, a seguito di specifica richiesta, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L" con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.

Riguardo ai rapporti di somministrazione, il beneficio in esame non è riconoscibile allorché il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore. Qualora, invece, l'agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle Regioni svantaggiate, l'esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.

Con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare ai sensi dell'articolo 115, Codice della navigazione, tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell'esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni svantaggiate

Assetto e misura dell'esonero

Come anticipato, l'esonero è pari:

- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per gli anni 2028 e 2029.

L'esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo, pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni ove dovute:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare.

Natura dell'esonero e condizioni di spettanza

La misura c.d. decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro, perciò l'agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, mentre il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione (assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea e, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, è concessa nel rispetto delle condizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", mentre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, rilevato che l'aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework*, trova applicazione la c.d. clausola Deggendorf, perciò gli interessati accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nel Registro Sipa, relativamente agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Coordinamento con altri incentivi

Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre

agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili o all'assunzione di beneficiari di NASpl).

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE NEL BIENNIO 2021-2022

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero previsto dalla L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica del suddetto requisito, non deve tenersi conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il beneficio è concesso nel quadro del c.d. *Temporary Framework* ed è, altresì, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, dopo la quale l'Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Nel frattempo, con la circolare n. 32/2021, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L'esonero non si applica, quindi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, mentre hanno diritto al riconoscimento del beneficio gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse Leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel Registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'esonero deve intendersi riguardante le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, secondo la disciplina dettata dall'articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, cioè:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
 - donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE (aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione Europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016) prive di un impiego
-

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell'elencazione del Decreto) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di co.co.co. o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro, pertanto, è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata oltre 12 mesi o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego").

Il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio, pertanto, per un'assunzione a tempo determinato, alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione, mentre se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale *ex* articolo 54-bis, D.L. 50/2017, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico.

L'incentivo in esame spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche in caso di *part-time* e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L'incentivo spetta:

- in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionarsi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni ove dovute:

- il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (incremento occupazionale).

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
 - l'assunzione viola il diritto di precedenza;
 - presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro non COVID connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
 - per lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
-

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio è concesso ai sensi delle disposizioni a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, applicandosi la c.d. clausola Deggendorf, nel caso si accede agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps registrerà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile.

Nelle diverse ipotesi in cui l'esonero risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili o all'assunzione di beneficiari di NASpl).

La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER CHI NON RICHIEDE INTEGRAZIONI SALARIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID introdotti. Con la circolare n. 30/2021 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo per il cui riconoscimento i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. L'importo dell'esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 8 settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

Si evidenzia che l'applicazione del beneficio è però subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e che, quindi, l'Inps emanerà le istruzioni per la sua fruizione solo dopo che sarà intervenuta tale autorizzazione.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati (identificati sulla base della matricola Inps), anche non imprenditori, salvo quelli del settore agricolo, che abbiano fruito delle integrazioni salariali COVID nei mesi di maggio e/o giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero siano gli stessi in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Nelle ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, che potrà fruirne solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), invece, l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Chi accede all'esonero non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi della L. 178/2020, ma potrà utilizzare ammortizzatori ordinari. Essendo la scelta operata per singola unità produttiva, si potrà fruire per alcune unità produttive dell'esonero e per altre delle integrazioni salariali e in tale ipotesi l'esonero potrà essere goduto nei limiti della contribuzione dovuta con riferimento alle unità produttive non interessate dai nuovi trattamenti di integrazione salariale. Il beneficio contributivo spetta, inoltre, anche a chi rinunci alla spendita del residuo di esonero ex D.L. 137/2020 e non si avvalga delle integrazioni salariali della Legge di Bilancio 2021.

Misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale fruiti, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. L'ammontare così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile che può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 8 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. La quota di esonero fruibile non può superare la contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. La retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (Durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La L. 178/2020 prevede, poi, che, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro si attenga al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, per ora previsto fino al 31 marzo 2021, valutazione da effettuarsi sull'intera matricola aziendale e la cui violazione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva.

Aiuti di Stato

Il beneficio contributivo è misura selettiva e, quindi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
 - siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
-

- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, dato che l'aiuto è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework*, si applica la previsione secondo la quale i beneficiari soggetti alla c.d. clausola Deggendorf, accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps registrerà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altre misure

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l'esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 ss., L. 205/2017) e con il c.d. incentivo IoLavoro.

Nelle ipotesi di cumulo dell'agevolazione con altri regimi agevolati (ad esempio, incentivi occupazionali), la cumulabilità si applica solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di *over 50* disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili o all'assunzione di beneficiari di NASpl).

La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale (l'ultimo esonero introdotto si cumula con i precedenti), quindi la misura in trattazione troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Laddove, invece, le previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l'assunzione di donne *ex L. 92/2012*), l'esonero può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (si ricorda, al riguardo, che l'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali, ma nel limite di 6.000 euro annui). Infine, con riferimento alle agevolazioni che siano state introdotte contemporaneamente nell'ordinamento (ad esempio la c.d. decontribuzione Sud), l'applicazione dell'esonero in oggetto preclude quella della c.d. decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura, ma al termine della fruizione si potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla c.d. decontribuzione Sud.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL 2021

Con la circolare n. 28/2021, l'Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario. Per la verità, l'Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021. Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021. Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "COVID 19 L. 178/20".

Le suddette istanze potranno essere inoltrate a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Le domande di concessione del trattamento di Cisoa devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA L. 178/20".

La circolare evidenzia, altresì, che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d'integrazione salariale, per una durata massima di 12 settimane, da collocarsi nei periodi compresi:

- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la Cigo;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per Aso e Cigd.

Per la Cisoa la durata massima è di 90 giorni, sempre da fruire tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, ai sensi della norma previgente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

In tale contesto, chiarisce ancora l'Istituto, l'accesso ai nuovi periodi non è subordinato all'avvenuta fruizione in precedenza di periodi d'integrazione salariale. Si conferma, peraltro come già avveniva con il Decreto Agosto, la disposizione secondo la quale se un datore di lavoro avesse richiesto e avesse avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati.

Lavoratori a cui si rivolgono le tutele

Al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, l'Istituto allarga, per tutti i settori di attività, la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Si ricorda che la Legge di Bilancio faceva riferimento solamente ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

L'allargamento della platea dei destinatari è stato giustificato dal fatto dal calendario delle festività di inizio 2021. Riguardo al suddetto requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle

dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., e di assunzioni in seguito di cambio di appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall'impresa uscente alla subentrante, confermando l'orientamento assunto fino ad ora, l'Inps precisa che si debba computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Contributo addizionale

La circolare Inps n. 28/2021 conferma che ai nuovi trattamenti previsti dalla L. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. 148/2015.

Domande di assegno ordinario del Fis

Con riferimento all'assegno ordinario l'Inps, in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, cambia radicalmente l'orientamento fino ad ora assunto. Infatti, difformemente da quanto era stato enunciato nella circolare n. 84/2020, l'assegno ordinario è ora concesso ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Ciò significa che sarà cura dei datori di lavoro e dei loro intermediari verificare il limite dimensionale ad ogni istanza e procedere, se la media sarà inferiore a 5 dipendenti, a richiedere la Cigd.

Con il messaggio n. 769/2021, l'Inps ha poi, però, precisato che ciò vale solo per le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei D.L. 104/2020 e 137/2020, mentre per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei citati Decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. 178/2020, restano valide le precedenti indicazioni, secondo cui si potrà tener conto del requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.

È utile evidenziare che resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali Inps.

Termini per la trasmissione delle domande e per il pagamento diretto

Il termine per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro i 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. La circolare conferma la possibilità di richiedere il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto con il possibile anticipo del 40%. Al riguardo si rammenta che, in tale specifico caso, la presentazione delle domande di Cigo, Cigd e di Aso deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. A seguito dell'autorizzazione dell'Inps, e nei medesimi termini sopra indicati, i datori di lavoro dovranno inviare, tramite il modello SR41 semplificato, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale.

La circolare fornisce, altresì, alcune indicazioni su altri interventi della Legge di Bilancio 2021 relativi a:

- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva;
- proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;
- proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
- Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- prestazioni integrative della Cigd.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO INTEGRAZIONI SALARIALI DEL DECRETO RISTORI

L'Inps, con circolare n. 24/2021, ha diramato le istruzioni operative relative all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 12, D.L. 137/2020. Pertanto, l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dallo stesso D.L. 137/2020.

Resta fermo, infine, che, ai fini del riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro debbono aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020.

Si evidenzia che l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea: all'esito dell'autorizzazione, l'Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, prevista fino al 31 gennaio 2021, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Destinatari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. 18/2020, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nella suddetta mensilità di giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. 18/2020.

In considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell'esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. Resta, invece, fermo che, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l'esonero, in virtù del fatto che l'azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Inoltre, al fine di identificare l'ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, occorre tenere in considerazione il fatto che la misura agevolativa possa trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo a esercitare l'opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione. Più specificamente, in considerazione della circostanza che l'esonero può essere fruito, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 14, D.L. 137/2020, dai soli datori di lavoro che non

richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale, al fine di identificare i datori di lavoro privati che possono accedere alla misura, è necessario accertare se gli stessi possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle 6 settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 137/2020.

Pertanto, l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

1. soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
2. soggetti appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Esonero frazionato

Qualora un datore lavoro abbia fruito per i periodi agosto 2020-dicembre 2020 dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3, D.L. 104/2020, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trattamenti di integrazione salariale o dell'esonero in trattazione, dovrà rinunciare al beneficio previsto dal suddetto articolo 3 per almeno una frazione del numero dei lavoratori interessati. Con successivo messaggio operativo verranno fornite le indicazioni concernenti le domande di integrazione salariale eventualmente attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all'esonero contributivo in esame.

Inoltre, la nuova misura di agevolazione contributiva non può trovare applicazione né per coloro i quali abbiano fruito esclusivamente dell'esonero di cui all'articolo 3, D.L. 104/2020, ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (si vedano allegati 1 e 2, D.L. 137/2020) e, come sopra chiarito, dei datori di lavoro che effettuino una rinuncia al residuo, né, più in generale, per coloro i quali non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato D.L. 104/2020, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dagli allegati 1 e 2, D.L. 137/2020.

Misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruito anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 4 settimane, resta fermo il limite temporale (*“per un periodo massimo di quattro settimane”*) stabilito dal Legislatore.

L'indicazione del suddetto limite temporale lascia, comunque, ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori alle citate 4 settimane.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro intenda fruire dell'agevolazione per un periodo di 4 settimane, si precisa che, anche laddove il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di 2 mesi, dovrà comunque procedersi alla riparametrazione su base mensile dell'importo dell'esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.

L'effettivo ammontare dell'esonero è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura. Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nella mensilità di giugno 2020, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, rientrano sia quelle fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto. Al riguardo, si precisa che la retribuzione persa nel mese di giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruita nel predetto mese di giugno 2020, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Contribuzioni escluse

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento (circolare n. 40/2018).

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, a taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. 137/2020:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
 - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dalla normativa emergenziale fino al 31 marzo 2021.
-

Coordinamento con altre misure

L'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, comma 100 ss., L. 205/2017, in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 della medesima Legge, secondo cui: *“L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*.

Nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, considerato che l'esonero in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL LAVORO INTERMITTENTE

L'INL, con propria circolare n. 1/2021, è intervenuto, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 29423/2019, per definire il ruolo della contrattazione collettiva nell'individuare le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro intermittente.

In particolare, l'Ispettorato, richiamando i contenuti della citata sentenza, precisa, modificando un orientamento assunto in precedenza, che alla contrattazione collettiva non è stato riconosciuto dal Legislatore il potere di interdire l'utilizzo del lavoro intermittente.

Da ciò consegue che alle parti sociali è rimessa la sola possibilità di delineare gli ambiti di intervento anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati dell'arco della settimana, del mese o dell'anno. L'Ispettorato ricorda, ancora, come sia solo la contrattazione collettiva sottoscritta da soggetti dotati del requisito di maggiore rappresentatività in termini comparativi a poter prevedere clausole contrattuali atte a definire la possibilità di ricorrere alla richiamata fattispecie contrattuale. Al di fuori delle clausole contrattuali, giova ricordarlo, è sempre ammissibile il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi c.d. oggettive, individuate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923, ovvero nelle ipotesi c.d. soggettive, ossia con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età, e con più di 55 anni. La circolare n. 1/2021 si sofferma, poi, sul settore dell'autotrasporto, chiarendo che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con il solo personale addetto al carico e allo scarico, con esclusione delle altre attività, comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONCILIAZIONE E ARBITRATO ANCHE PER SOCIETÀ *IN HOUSE*

L'INL, con nota n. 301 del 18 febbraio 2021, ha informato di ritenere applicabile anche ai lavoratori dipendenti di società *in house* colpiti da un provvedimento disciplinare, l'articolo 7, commi 6 e 7, Statuto dei lavoratori, che prevede che il lavoratore destinatario di una sanzione disciplinare possa promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ITL, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ITL.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 56, D.Lgs. 165/2001, ad opera dell'articolo 72, D.Lgs. 150/2009, tale procedura non è applicabile per i dipendenti pubblici. Tuttavia, a seguito della riforma delle società a partecipazione pubblica, sono sorti dubbi sull'applicabilità di tale esclusione anche alle ipotesi di provvedimento disciplinare intimato a lavoratori dipendenti di società a controllo pubblico e di quelle *in house*.

L'articolo 19, D.Lgs. 175/2016, vincola ad applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti di tali società fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal Legislatore. Le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro contenute nel D.Lgs. 175/2016, tuttavia, riguardano soltanto le assunzioni e la retribuzione, così che, non essendo possibile individuare alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari deroghi alla normativa generale, è applicabile la disciplina sulle impugnazioni, ivi compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, ex articolo 7, commi 6 e 7, L. 300/1970.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ASPETTI CONTRIBUTIVI DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER COVID

L'articolo 14, D.L. 104/2020, ha prorogato e rivisitato le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo introdotte dall'articolo 46, D.L. 18/2020, e poi oggetto dell'articolo 80, D.L. 34/2020. Detta disciplina è stata prorogata, da ultimo, dall'articolo 1, commi 309-311, L. 178/2020.

Le disposizioni disciplinano le ipotesi al ricorrere delle quali ai datori di lavoro è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, e si applica la sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, nonché le ipotesi nelle quali il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di recedere dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge (obbligo di preventiva comunicazione all'ITL della volontà di licenziare per aziende soggette all'articolo 18, St. Lav.).

Con il messaggio n. 528/2021, l'Inps affronta le questioni contributive connesse con la citata disciplina normativa.

Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

Rispetto alle citate limitazioni al licenziamento sono previste talune eccezioni. In particolare:

- l'articolo 14, comma 3, D.L. 104/2020, dispone che *"le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi [...] di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo"* e che *"a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22"*;
- l'articolo 1, comma 311, L. 178/2020, prevede le medesime eccezioni alle suddette preclusioni al recesso del datore di lavoro, disponendo che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano in presenza di alcune condizioni legali, tra le quali l'ipotesi di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che consente l'accesso all'indennità NASpl ai lavoratori che vi aderiscono.

In questi casi il rapporto di lavoro cessa non per licenziamento, ma con risoluzione consensuale stipulata tramite accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non anche con accordi territoriali o nazionali) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i soli lavoratori che aderiscano all'accordo e secondo le modalità dallo stesso previste.

Dal 15 agosto 2020 le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all'interno del flusso UniEmens con il nuovo codice Tipo cessazione "2A". Chi avesse utilizzato

un codice Tipo cessazione diverso deve procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Inoltre, dato che è previsto che al lavoratore che aderisca all'accordo spetti la NASpl anche a fronte dell'intervenuta risoluzione consensuale, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, da erogare in unica soluzione entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro, ma per le cessazioni intervenute prima del 5 febbraio 2021 il termine è quello del versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

Ulteriori ipotesi di esclusione dal divieto di licenziamento sono anche le seguenti, già oggetto della circolare Inps n. 40/2020, alla quale si rimanda:

- personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ.;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

Revoca del licenziamento

L'articolo 14, comma 4, D.L. 104/2020, prima della sua conversione in Legge, disponeva che il datore di lavoro potesse revocare i licenziamenti vietati per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente inoltrasse richiesta di trattamento di integrazione salariale COVID con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato. La L. 126/2020, di conversione in Legge del Decreto, in vigore dal 14 ottobre 2020, ha abrogato il citato comma 4. La revoca dei licenziamenti è, quindi, stata possibile dal 15 agosto al 13 ottobre 2020.

A seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale. Durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di Tfr maturate restano a carico del datore di lavoro, il quale, pertanto, se soggetto alla disciplina del Fondo di tesoreria, deve versare al predetto Fondo le quote di Tfr maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, essendo, tuttavia, esonerato dal versamento degli oneri aggiuntivi.

Chi non avesse versato il dovuto potrà farlo senza applicazione di ulteriori oneri entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del messaggio Inps n. 528/2021, avvenuta il 5 febbraio 2021.


Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di tesoreria, l'obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del messaggio.

Infine, a seguito della revoca, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, che, se già versato, potrà essere recuperato con la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma



Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI GRUPPI INDUSTRIALI

L'Inps, con circolare n. 19/2021, ha fornito un utile riepilogo dei criteri specifici che consentono di procedere all'inquadramento previdenziale unico, nel settore industriale, delle aziende appartenenti a un gruppo industriale e ha annunciato un'importante semplificazione amministrativa.

L'Istituto previdenziale ricorda che è necessario che le aziende del gruppo, pur impegnate in attività diverse, siano tra loro strettamente interconnesse sotto l'aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo produttivo. A tale fine l'istituto ricorda i seguenti requisiti:

1. essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
2. prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
3. distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
4. applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
5. praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
6. conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.

In merito al punto n. 2, l'Inps specifica che tale indicazione non è più necessaria negli statuti delle aziende interessate, ma è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda, in occasione dell'inquadramento, che attesti l'esistenza del requisito dell'esclusività dell'attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LIMITI ECONOMICI DEL *TEMPORARY FRAMEWORK*

Per fare fronte all'epidemia sanitaria da COVID-19 il Legislatore ha messo a disposizione una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo. Tali agevolazioni, tuttavia, sono limitate a un massimo di importo prestabilito a livello europeo (c.d. *Temporary Framework*).

Il 28 gennaio 2021 la Commissione Europea ha nuovamente esteso, con la Comunicazione C(2021) 564 final (quinta modifica), il *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021 (comprese le misure di ricapitalizzazione), adeguando i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della pandemia e modificando le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuto che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), T.fue.

Più precisamente, oltre al differimento delle misure dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, le novità di maggior rilievo contenute nell'ultima Comunicazione della Commissione europea sono le seguenti:

- i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzati da 100.000 a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 120.000 a 270.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 800.000 a 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori;
- le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 potranno beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato membro, per i costi fissi non coperti dalle entrate fino a 10 milioni di euro per impresa (e non più 3 milioni come in origine).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DOMANDA ON LINE DI CONGEDO PER DAD

L'Inps, con messaggio n. 515/2021, ha fornito istruzioni in merito alla procedura per l'invio *on line* delle domande di congedo straordinario per sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il congedo straordinario si rivolge ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, e ai i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SETTORE SPORTIVO - SOSPENSIONE TERMINI PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Con la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) sono state varate, per organismi ed enti sportivi, nuove disposizioni in relazione alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

I soggetti interessati sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

La citata recente normativa ha, quindi, introdotto la sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, in relazione agli adempimenti e ai versamenti sia dei contributi previdenziali e assistenziali che dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Di seguito le indicazioni sul tema fornite dall'Istituto previdenziale e da quello assicurativo.

Indicazioni Inps

L'Inps, per sua parte, è intervenuto con propria circolare n. 16/2021, per evidenziare che la sospensione dei versamenti non riguarda soltanto le partite correnti, ma comprende anche le rate in scadenza nel medesimo periodo e relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Istituto stesso.

Viene, inoltre, fatto presente che detta sospensione contributiva risulta applicabile anche alle quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria, essendo tali quote equiparabili all'ordinaria contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Al contrario, viene fatto rilevare come tale moratoria non operi rispetto alle rate in scadenza, nel periodo oggetto di sospensione, riferite alle rateizzazioni causa COVID-19 previste dal Legislatore per alcuni mesi del 2020, a mezzo dei D.L. 9/2020, 18/2020, 23/2020, 34/2020 e 104/2020.

I versamenti sospesi sulla base dell'attuale disposizione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo la norma, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, anch'esse senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Si ricorda che entro la data appena citata dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, al momento sospese in relazione all'attuale disciplina agevolativa.

I versamenti relativi ai mesi dicembre degli anni 2021 e 2022, il cui pagamento è previsto dalla norma "entro il giorno 16 di detti mesi", si riferiscono ai contributi in pagamento rateale in scadenza nelle dette mensilità.

Indicazioni Inail

L'Inail chiarisce, con circolare n. 7/2021, il tema dei soggetti coinvolti dalla norma di favore, evidenziando come il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 si riferisca allo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

In relazione agli adempimenti risultano quindi sospesi:

- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2020/2021;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. L'autoliquidazione sarà inviabile esclusivamente tramite il servizio Alpi online (sul sito www.inail.it) tra il 10 ed 31 maggio 2021; la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione sarà invece trasmessa, nel medesimo periodo appena citato, utilizzando il servizio online "Riduzione per prevenzione" (sul sito www.inail.it). Tra i versamenti sospesi rientra quello relativo al premio di autoliquidazione 2020/2021; gli stessi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Tenuto conto che il 30 maggio 2021 cade di domenica, i versamenti in scadenza in tale data saranno operabili entro 31 maggio 2021.

Per il pagamento rateale viene specificato che le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 che dovranno essere versate entro il 16 del mese.

La sospensione dei versamenti riguarda anche quella delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione di rateazioni e dovranno essere versate entro il 31 maggio 2021. Detta sospensione non si applica invece ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla rateizzazione precedentemente concessa ai sensi del Dl. n. 104/2020.

Ai fini dell'attuale sospensione viene prevista la presentazione di un'apposita comunicazione, da effettuarsi entro il 1° marzo 2021, a mezzo del servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile sul sito www.inail.it.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROROGA TERMINI PER PAGAMENTI E ACCERTAMENTI

Stante il perdurare della situazione di crisi, economica e sanitaria, col recente D.L. 7/2021 il Legislatore ha ulteriormente prorogato le sospensioni dei termini, concesse dal c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 34/2020), relativi a pagamenti, cartelle o accertamenti di tipo tributario/contributivo, così come ha differito la sospensione di atti esecutivi attivabili per la riscossione coattiva di crediti esistenti. Vediamo nel dettaglio le varie situazioni.

Pagamenti di cartelle ed emissione di avvisi di addebito e di accertamento

Viene differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione per il versamento di somme relative a tutte le entrate, di tipo tributario e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps o avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione.

In sostanza, sono sospesi tutti i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (per chi ha sede legale o operativa nei Comuni della c.d. zona rossa di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 - detta sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 marzo 2021.

Sospensione di notifica atti e pignoramenti presso terzi

Viene prevista la sospensione, fino al 28 febbraio 2021, della notifica di nuove cartelle e di altri atti di riscossione. Viene, altresì, sospesa l'operatività dei pignoramenti presso terzi effettuati - su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati - prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e fino al 31 dicembre 2020 e dal 15 gennaio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 3/2021, e fino al 28 febbraio 2021.

Ne deriva che, fino al termine del mese di febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere trattenute, ma rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1° marzo 2021, salvo ulteriori proroghe, riprenderanno a operare gli ordinari obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

Si ricorda infine, sempre in tema di proroghe, che il cd. Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha provveduto a differire al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata (Rottamazione), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: BENI STRUMENTALI NEGLI APPALTI E OBBLIGHI EX ARTICOLO 17-BIS, D.LGS. 241/1997

L'Agenzia delle entrate, con risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1/2021, ha fornito chiarimenti relativi all'articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019, che dispone, per i sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, una serie di obblighi nel caso in cui affidino opere o servizi per un importo complessivo superiore a 200.000 euro a un'impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In particolare, le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici) trasmettono copia delle deleghe di pagamento, distinte per singolo appalto, e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

In sintesi, fatta salva la possibilità di disapplicare l'articolo 17-bis mediante certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate (articolo 17-bis, comma 5), i nuovi obblighi scattano se vengono affidate, mediante contratto di appalto o affidamenti vari, opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa.

Oltre a queste condizioni generali di innesco, i contratti di appalto o i rapporti negoziali, comunque denominati, devono essere caratterizzati, contestualmente, da:

- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Riguardo all'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, con la circolare n. 1/E/2020 si è chiarito che:

- *“i predetti beni strumentali «saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”;*
- *“l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.*

Nel caso di un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di vecchi beni con altri nuovi acquisiti dal committente stesso, il requisito dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati per lo svolgimento del lavoro di sostituzione, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontare e rimontare ed eventuali mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.

Pertanto, qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-*bis*, D.Lgs. 241/1997.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2021

L'Inps, con circolare n. 9 del 25 gennaio 2021, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2021.

Minimi retributivi

Senza contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012)

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43 (0,36) ⁽²⁾	€ 1,44 (0,36) ⁽²⁾
oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,63 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97 (0,49) ⁽²⁾	€ 1,98 (0,49) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,04 (0,26) ⁽²⁾	€ 1,05 (0,26) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Comprensivo di contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53 (0,36) ⁽²⁾	€ 1,54 (0,36) ⁽²⁾
oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,74 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11 (0,49) ⁽²⁾	€ 2,12 (0,49) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,12 (0,26) ⁽²⁾	€ 1,12 (0,26) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2021

L'Inps, con circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2021	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2021: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 48,98) \times (6) / (40) = \text{€ } 7,35 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, L. 438/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2021	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	47.379,00
Importo mensilizzato	3.948,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2021	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.724,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2021	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Anno 2021	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Anno 2021	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2021	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Anno 2021	Euro
Massimale contributivo annuo	187.854,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità

Anno 2021	Euro
Retribuzione annua	48.738,00

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals

▮ Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95

Anno 2021	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	103.055,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	47.379,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 - anno 2021			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7
16.522,01	In poi	6.008,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 152 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

▣ Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95	
Anno 2021	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 751.278 euro	103.055,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	47.379,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95	
Anno 2021	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino ad euro 2.408 giornalieri.	330,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	152,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ALIQUOTE 2021 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata.

Contribuzione 2021 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2021	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2021, è pari a € 103.055.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2020.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2021 è pari a € 15.953.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Informiamo i Signori clienti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti che l'Inps, con circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2021 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953 euro.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

- **Artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (22,35% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **Commercianti:** 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (22,44% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

Artigiani:

- 24% del reddito superiore a 15.953 euro e fino a 47.379 euro;
- 25% del reddito superiore a 47.379 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,35% e al 23,35%.

Commercianti:

- 24,09% del reddito superiore a 15.953 euro e fino a 47.379 euro;
- 25,09% del reddito superiore a 47.379 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,44% e al 23,44%.

Per l'anno 2021, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 103.055 euro per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
 - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
-

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento: gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUTI VOLONTARI 2021 PER LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, AUTONOMI O PARASUBORDINATI

L'Inps, con circolare n. 27/2021, fa il punto sulla prosecuzione volontaria di versamento dei contributi, per l'anno 2021, in relazione a specifiche categorie di soggetti.

Vengono indicati, per i lavoratori dipendenti non agricoli, i seguenti valori:

- retribuzione minima settimanale: pari a 206,23 euro;
- prima fascia di retribuzione annuale, oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%: pari a 47.379 euro;
- massimale da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo: pari a 103.055 euro.

Per l'anno 2021, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33%. L'aliquota Ivs relativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 è, invece, confermata pari al 27,87%.

In relazione al versamento della contribuzione volontaria autonomi, per la Gestione artigiani e commercianti, viene ricordato che essa si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori parametricate al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste dalla relativa normativa. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Per l'anno 2021 si dovranno utilizzare le seguenti aliquote:

- artigiani: 24% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 22,35% per collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- commercianti: 24,09% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 22,44% per collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per il caso di soggetti iscritti alla Gestione separata il valore del versamento, parametrato all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, si ottiene applicando l'aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.

Nella contribuzione volontaria verrà considerata l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione; essa risulta quindi pari, per l'anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.


Dato che nel 2021 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 15.953 euro, per tale anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 3.988,32 euro su base annua e a 332,36 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti;

detto importo minimo non potrà essere inferiore a 5.264,52 euro su base annua e a 438,71 euro su base mensile, per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma



I formulari per l'ufficio paghe

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCARICO CU 2021 LAVORATORI AUTONOMI

Per il periodo d'imposta 2020, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2021.

La trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di:

- Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate;
- Certificazione Unica 2021, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed, eventualmente, al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Il flusso dei dati deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione (l'azienda);
- tramite un intermediario abilitato (ad esempio, i professionisti).

È possibile suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Lo studio provvederà d'ufficio, in virtù del contratto con voi in essere, a predisporre e inviare i Quadri CT e le CU per i soli percettori di redditi di lavoro dipendente/assimilati dei quali ha elaborato le buste paga.

Qualora intendiate incaricarci anche della predisposizione e/o dell'invio delle CU per i percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, Vi chiediamo di voler compilare e restituire allo studio l'allegato "Incarico CU 2021 lavoro autonomo", unitamente alla documentazione fiscale/prospetti contabili con relativi versamenti (non occupandoci noi direttamente di tali

adempimenti, non siamo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta quella in vostro possesso o meno, perciò vi raccomandiamo di porre la massima attenzione) entro il _____ 2021.

Attenzione: il mancato rispetto della scadenza evidenziata per l'invio dell'incarico allo studio potrebbe non consentirci di accettarlo per impossibilità di adempiere nei termini previsti, così come la ritardata consegna della documentazione necessaria.



Carta intestata

Spettabile studio _____

Via mail

Oggetto: incarico CU 2021 lavoro autonomo

Con la presente la scrivente incarica lo Studio _____ (barrare la casella di interesse):

- della predisposizione ed invio della CU2021 per la parte attinente ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- del solo invio delle certificazioni CU2021 per la parte attinente ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi già da noi predisposte.

A tal fine, allegata alla presente, si trasmette la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico non già recapitata allo studio, consci che eventuali mancanze in merito alla documentazione stessa non potranno essere addebitate allo studio.

Data, _____

Firma
